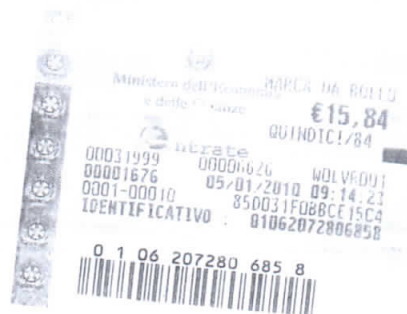


STATUTO

ASSOCIAZIONE "LE MUSE" ONLUS.



Art. 1 Denominazione - sede - durata.

E' costituita l'Associazione denominata "LE MUSE" ONLUS con sede in Mistretta (ME) Via Pratameno 17. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità dell'associazione.

L'associazione, che è basata sui principi solidaristici ed aggregazioni sociali e non ha scopi di lucro, si propone di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale ed anche all'estero.

Scopo principale dell'Associazione è quello di individuare le risorse, sia economiche che sociali, in grado di garantire un adeguato sviluppo della regione Sicilia e con essa di tutto il mezzogiorno. Per perseguire questo obiettivo l'associazione utilizzerà come strumenti operativi tutto ciò che è utile allo scopo di:

- studiare il territorio con specifico riferimento alla conoscenza scientifica sullo stato delle risorse disponibili e potenziali al fine di consentire il raggiungimento del massimo livello possibile di occupazione.

- studiare le politiche economiche degli enti pubblici, sia centrali che locali, determinando l'efficacia nei confronti della collettività. Porre in essere ogni azione utile al conseguimento dell'oggetto sociale ed, in particolare:

- a) stipulare convenzioni con Enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni) per la promozione delle risorse umane ed ambientali;

- b) promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, emeroteche, sale di lettura, manifestazioni e convegni al fine della diffusione del dialogo culturale, della libera informazione e della responsabile partecipazione alla vita sociale; gestire corsi di formazione ed istruzione.

- c) ai fini dell'incentivazione dell'attività culturale ed informativa siciliana utilizzare documentari, film, cinegiornali, circuiti radiofonici e televisivi, via cavo e via etere;

- d) creare una struttura di documentazione che consenta di seguire i più rilevanti problemi di ordine culturale, economico, sociale e politico;

L'associazione si ispira ai principi della legge Regionale del 7 giugno 1994 N. 22 che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 N. 266 inoltre, seguirà i

limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, N. 460 N art. 10.
rispettando le seguenti norme:

- ☐ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- ☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa impostazione dalla legge;
- ☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- ☐ eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci verso i quali verranno garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;

Scopo dell'Associazione è quello di salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi dei soggetti a cui si rivolge. Sono individuati come soggetti in condizioni di svantaggio le seguenti tipologie:

- ☐ Persone diversamente abili
- ☐ Persone anziane
- ☐ Orfani
- ☐ Ragazze madri
- ☐ Extracomunitari
- ☐ Famiglie in condizione di disagio sociale
- ☐ Barboni e/o emarginati
- ☐ Bambini in età prescolare o scolare e minori a rischio di devianza e/o minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
- ☐ Alcolizzati
- ☐ Vittime di guerra e/o di mafia
- ☐ Drogati

In riferimento a ciò l'associazione può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- ☐ Centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione
- ☐ Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quando presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza e socializzazione
- ☐ Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti
- ☐ Servizi per la prevenzione della delinquenza e dell'uso delle droghe
- ☐ Servizi di assistenza sanitaria e/o psicoterapeutica e/o di riabilitazione psicomotoria o logoterapica per minori, anziani e portatori di handicap
- ☐ Centri di orientamento professionali e/o l'immissione nel mercato del lavoro attraverso l'attivazione di servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli (centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage e tirocini, informa giovane, servizi per il matching domanda/offerta di lavoro)
- ☐ Attività per l'organizzazione e gestione di mostre di beneficenza
- ☐ Realizzazione di manufatti artigianali per la promozione delle risorse locali e territoriali.

L'associazione può svolgere, in forma autonoma e democratica ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché, compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 3 Soci.

- Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno dell'associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

- Persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita dell'Associazione possono essere nominati dal Consiglio Direttivo.

Per divenire soci è necessaria l'iscrizione, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ha validità annuale previo versamento delle quote parti annuali. Le quote d'iscrizione sono rivalutabili annualmente a titolo di contributo attraverso delibera del

Consiglio Direttivo per il periodo relativo all'anno in corso, a conferma dell'avvenuta iscrizione verrà rilasciata una tessera nominativa, personale e non cedibile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione e decadenza.

L'esclusione dell'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo avviene se il socio ha commesso azioni che pregiudicano gli scopi, il nome o il patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni devono avvenire in forma scritta da presentare al Consiglio Direttivo. La decadenza avviene per morosità dell'associato.

Art 4. Fondo patrimoniale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle contribuzioni che chiunque fa liberamente durante la vita della stessa. Le risorse patrimoniali ed economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ Contributi ordinari e straordinari dei soci
- ☐ Finanziamenti da parte di terzi privati, enti pubblici, istituti pubblici e privati
- ☐ Beni, mobili e immobili
- ☐ Donazione e lasciti
- ☐ Rimborsi
- ☐ Ogni altro tipo di entrata

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il c.d. deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Art 5. Organi istitutivi

Gli organi dell'associazione sono:

- ☐ L'assemblea dei Soci
- ☐ Il Consiglio Direttivo
- ☐ Il Collegio dei Revisori
- ☐ Il Presidente
- ☐ Il Vicepresidente
- ☐ Il Tesoriere
- ☐ Il Segretario
- ☐ Il Collegio dei Probiviri

Art 6. Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, ed hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota di Associazione. Essa è presieduta dal presidente o dal vicepresidente ed il segretario ha il compito, al termine della riunione, di redigere il verbale finale.

Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dichiara aperta la seduta mettendo in votazione le relative proposte e proclamandone il risultato, può togliere la parola ove l'intervenuto ecceda dai previsti limiti temporali, aggiorna o dichiara sciolta la seduta.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati.

In caso di parità, per qualsiasi votazione il voto del Presidente viene calcolato per due.

Art 7. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, viene eletto dai soci fondatori, è composto dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione, dal Segretario e dal Tesoriere. I membri del C.D durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha pieno titolo di esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approvare il bilancio consuntivo prospettato dal tesoriere, approvare il bilancio preventivo prospettato dal tesoriere e fare le opportune modifiche, determinare le quote associative e stabilire le modalità di reperimento dei fondi necessari per spese straordinarie di gestione.

Art. 8 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è formato da tre membri da scegliersi tra i soci ad esclusione dei membri del consiglio direttivo. I revisori sono eletti per un quinquennio e sono rieleggibili. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea tra i membri del collegio.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo.



Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 9 Il Collegio dei Probiviri

I membri del Collegio dei Probiviri vengono scelti dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli organi dell'associazione, tra i soci e l'associazione e/o gli organi di questa o fra i soci.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.

I membri di tale organo, partecipando a tutte le assemblee sociali, svolgono ruolo di mediatore.

I membri di tale organo durano in carica per un quinquennio e partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Presidente

Tra le sue competenze vi sono quelle di:

- ☐ Stabilire gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea
- ☐ Convocare e presiedere l'Assemblea
- ☐ Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- ☐ Sovrintendere alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione dei nuovi soci
- ☐ Sovrintendere alla trascrizione dei verbali delle assemblee
- ☐ Procedere all'incasso delle somme elargite e dovute per qualsiasi titolo all'associazione
- ☐ Previa approvazione e specifico mandato del Consiglio Direttivo, egli potrà conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Art 11 Vicepresidente

Il presidente nomina il vicepresidente che lo sostituisce. Egli è membro del consiglio direttivo. In caso di dimissioni del presidente regge nell'ordinaria amministrazione la presidenza fino all'elezione del nuovo presidente, eletto il neopresidente, il vicepresidente decade contestualmente, salvo conferma espressa da parte del neopresidente.

Art 12. Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dal c.d., dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Questi provvede: al controllo ed al costante aggiornamento del Libro di cassa; alla corretta gestione contabile ed Amministrativa dell'Associazione; a controllare l'attività contabile ed amministrativa svolta da eventuali collaboratori; ad intrattenere rapporti di conto corrente, limitatamente per i versamenti ed i pagamenti sui conti dell'Associazione, previa apposita delega ad operare rilasciata dal Presidente; a redigere annualmente i bilanci consuntivi e preventivi.

Inoltre può sottoscrivere, in vece del Presidente, gli atti e gli adempimenti amministrativi dettati da norme fiscali relativi all'Associazione, comprendendo anche i versamenti di eventuali imposte effettuati mediante delega bancaria o di versamento al Concessionario dell'Erario.

Art 13. Segretario

Il segretario dell'Associazione è il soggetto tenuto a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali degli organi e tutta la produzione cartacea non dell'Associazione. Tra i suoi compiti vi è quello di assistere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione delle sedute degli organi deliberativi.

Art 14 Norma finale. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.

LE MUSE
VIA PRATAMENO 7
98073 MISTRETTA (ME)
COD. FISC 95017680836

Verbale assemblea

L'anno 2010 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 20,00, presso la sede della Associazione in MISTRETTA, via Pratameno, si è tenuta l'assemblea generale straordinaria in prima convocazione della LE MUSE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- abrogazione statuto
- elaborazione nuovo statuto
- approvazione nuovo statuto ed adempimenti consequenziali

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: tutti gli associati

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig Tusa Gioacchino Presidente del Consiglio Direttivo.

Il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi regolarmente costituita .

Il presidente passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Si procede alla distribuzione ai presenti della copia del nuovo Statuto.

Dopo ampia discussione e vari chiarimenti richiesti, il Presidente procede all'apertura delle votazioni sugli argomenti oggetto dell'ordine del giorno.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti

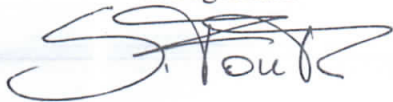
delibera

Come segue:

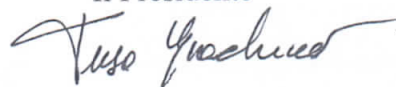
- abroga lo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate di Mistretta il 05/01/2010 al n. 4 serie 3^a ; e quindi approva il nuovo statuto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 22,00, la seduta è tolta , previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



DIRECTOR
FBI - Los Angeles
FBI - Chicago



STATUTO

ASSOCIAZIONE "LE MUSE" ONLUS.

Art. 1 Denominazione - sede - durata.

E' costituita l'Associazione denominata "LE MUSE" ONLUS con sede in Mistretta (ME) Via Pratameno 17. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità dell'associazione.

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale è basata sui principi solidaristici ed aggregazioni sociali e non ha scopi di lucro, si propone di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale ed anche all'estero.

Scopo principale dell'Associazione è quello di prestare:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;
- 3) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Per porre in essere ogni azione utile al conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare l'associazione può:

- a) stipulare convenzioni con Enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni) per la promozione delle risorse umane ed ambientali;
- b) promuovere e gestire, centri sociali, emeroteche, sale di lettura, manifestazioni e convegni al fine della diffusione del dialogo culturale, della libera informazione e della responsabile partecipazione alla vita sociale.
- c) creare una struttura di documentazione che consenta di seguire i più rilevanti problemi di ordine culturale, economico, sociale e politico;

L'associazione si ispira ai principi della legge Regionale del 7 giugno 1994 N. 22 che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 N. 266 inoltre, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, N. 460 N art. 10. rispettando le seguenti norme:



- 
- ☐ divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - ☐ obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa impostazione dalla legge;
 - ☐ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - ☐ eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci verso i quali verranno garantite idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari;
 - ☐ obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scopo dell'Associazione è quello di salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi dei soggetti a cui si rivolge. Sono individuati come soggetti in condizioni di svantaggio le seguenti tipologie:

- ☐ Persone diversamente abili
- ☐ Persone anziane
- ☐ Orfani
- ☐ Ragazze madri
- ☐ Extracomunitari
- ☐ Famiglie in condizione di disagio sociale
- ☐ Barboni e/o emarginati
- ☐ Alcolizzati
- ☐ Vittime di guerra e/o di mafia
- ☐ Drogati

In riferimento a ciò l'associazione può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- ☐ Centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione
- ☐ Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quando presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza e socializzazione
- ☐ Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti
- ☐ Servizi per la prevenzione della delinquenza e dell'uso delle droghe
- ☐ Servizi di assistenza sanitaria e/o psicoterapeutica e/o di riabilitazione psicomotoria o logoterapica per minori, anziani e portatori di handicap
- ☐ Centri di orientamento professionali e/o l'immissione nel mercato del lavoro attraverso l'attivazione di servizi per l'inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli (centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage e tirocini, informa giovane, servizi per il matching domanda/offerta di lavoro)
- ☐ Attività per l'organizzazione e gestione di mostre di beneficenza

L'associazione può svolgere, in forma autonoma e democratica ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché, compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

E' fatto divieto inoltre di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai numeri 1,2,3, del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 3 Soci.

- Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno dell'associazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

- Persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita dell'Associazione possono essere nominati dal Consiglio Direttivo.

Per divenire soci è necessaria l'iscrizione, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione ha validità annuale previo versamento delle quote parti annuali. Le quote d'iscrizione sono rivalutabili annualmente a titolo di contributo attraverso delibera del



Consiglio Direttivo per il periodo relativo all'anno in corso, a conferma dell'avvenuta iscrizione verrà rilasciata una tessera nominativa, personale e non cedibile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione e decadenza.

L'esclusione dell'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo avviene se il socio ha commesso azioni che pregiudicano gli scopi, il nome o il patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni devono avvenire in forma scritta da presentare al Consiglio Direttivo. La decadenza avviene per morosità dell'associato.

Art 4. Fondo patrimoniale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle contribuzioni che chiunque fa liberamente durante la vita della stessa. Le risorse patrimoniali ed economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ Contributi ordinari e straordinari dei soci
- ☐ Finanziamenti da parte di terzi privati, enti pubblici, istituti pubblici e privati
- ☐ Beni, mobili e immobili
- ☐ Donazione e lasciti
- ☐ Rimborsi
- ☐ Ogni altro tipo di entrata

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il c.d. deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Art 5. Organi istitutivi

Gli organi dell'associazione sono:

- ☐ L'assemblea dei Soci
- ☐ Il Consiglio Direttivo
- ☐ Il Collegio dei Revisori
- ☐ Il Presidente
- ☐ Il Vicepresidente
- ☐ Il Tesoriere
- ☐ Il Segretario
- ☐ Il Collegio dei Probiviri



Art 6. Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, ed hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota di Associazione. Essa è presieduta dal presidente o dal vicepresidente ed il segretario ha il compito, al termine della riunione, di redigere il verbale finale.

Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, dichiara aperta la seduta mettendo in votazione le relative proposte e proclamandone il risultato, può togliere la parola ove l'intervenuto ecceda dai previsti limiti temporali, aggiorna o dichiara sciolta la seduta.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati.

In caso di parità, per qualsiasi votazione il voto del Presidente viene calcolato per due.

Art 7. Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, viene eletto dall'assemblea dei soci, è composto dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione, dal Segretario e dal Tesoriere. I membri del C.D durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha pieno titolo di esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approvare il bilancio consuntivo prospettato dal tesoriere, approvare il bilancio preventivo prospettato dal tesoriere e fare le opportune modifiche, determinare le quote associative e stabilire le modalità di reperimento dei fondi necessari per spese straordinarie di gestione.

Art. 8 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è formato da tre membri da scegliersi tra i soci ad esclusione dei membri del consiglio direttivo. I revisori sono eletti per un quinquennio e sono rieleggibili. Il presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea tra i membri del collegio.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati dal Consiglio Direttivo; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo.



Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 9 Il Collegio dei Probiviri

I membri del Collegio dei Probiviri vengono scelti dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Probiviri è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli organi dell'associazione, tra i soci e l'associazione e/o gli organi di questa o fra i soci.

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente operando quale amichevole compositore delle controversie e senza formalità di rito.

I membri di tale organo, partecipando a tutte le assemblee sociali, svolgono ruolo di mediatore.

I membri di tale organo durano in carica per un quinquennio e partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 10 Presidente

Tra le sue competenze vi sono quelle di:

- ☐ Stabilire gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea
- ☐ Convocare e presiedere l'Assemblea
- ☐ Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- ☐ Sovrintendere alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione dei nuovi soci
- ☐ Sovrintendere alla trascrizione dei verbali delle assemblee
- ☐ Procedere all'incasso delle somme elargite e dovute per qualsiasi titolo all'associazione
- ☐ Previa approvazione e specifico mandato del Consiglio Direttivo, egli potrà conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Art 11 Vicepresidente

Il presidente nomina il vicepresidente che lo sostituisce. Egli è membro del consiglio direttivo. In caso di dimissioni del presidente regge nell'ordinaria amministrazione la presidenza fino all'elezione del nuovo presidente, eletto il neopresidente, il vicepresidente decade contestualmente, salvo conferma espressa da parte del neopresidente.

Art 12. Tesoriere

Il tesoriere viene eletto dal c.d., dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Questi provvede: al controllo ed al costante aggiornamento del Libro di cassa; alla corretta gestione contabile ed Amministrativa dell'Associazione; a controllare l'attività contabile ed amministrativa svolta da eventuali collaboratori; ad intrattenere rapporti di conto corrente, limitatamente per i versamenti ed i pagamenti sui conti dell'Associazione, previa apposita delega ad operare rilasciata dal Presidente; a redigere annualmente i bilanci consuntivi e preventivi.

Inoltre può sottoscrivere, in vece del Presidente, gli atti e gli adempimenti amministrativi dettati da norme fiscali relativi all'Associazione, comprendendo anche i versamenti di eventuali imposte effettuati mediante delega bancaria o di versamento al Concessionario dell'Erario.

Art 13. Segretario

Il segretario dell'Associazione è il soggetto tenuto a mantenere ordinata la documentazione, la corrispondenza, i verbali degli organi e tutta la produzione cartacea e non dell'Associazione. Tra i suoi compiti vi è quello di assistere il Presidente nelle sue funzioni e provvedere alla redazione e sottoscrizione delle sedute degli organi deliberativi.

Art 14 Norma finale. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.